



# Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

## *dell'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR)*

### **Termini autorizzazione**

1. È confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda al foglio n. 21 particella n. 59. L'Autorizzazione è rilasciata, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018) e, pertanto, costituisce riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'Art. 29-octies, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006.

2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR), Codice Fiscale e P.IVA 04948390283.

La ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015; a tale proposito si prescrive inoltre che:
  - a. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
  - b. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
  - c. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14000, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; nel caso in cui la "nuova" validità dell'AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni



dal rilascio dell'autorizzazione, la ditta deve presentare istanza di rinnovo ai sensi dell'Art. 29-octies entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di cui alla precedente lettera b), salvo proroga concessa dall'Ente garantito sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 11; diversamente l'autorizzazione deve intendersi decaduta;

4. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 come meglio specificate al successivo punto 10.
  - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V, titolo I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **Garanzie finanziarie**

5. Il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Verona le garanzie finanziarie a garanzia dell'attività autorizzata. Dette garanzie dovranno essere calcolate con riferimento al quantitativo massimo di stoccaggio autorizzato, prevedendo la facoltà di riduzione del 40% degli importi calcolati secondo la DGRV n. 2721/2014 in quanto il Gestore risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015.
6. La polizza deve essere conforme ai requisiti ed allo schema di cui alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle ulteriori modalità eventualmente indicate dalla Provincia di Verona.
7. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14000 il Gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.b. e salvo proroga concessa dall'Ente garantito sulla base di motivata istanza del soggetto interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40% prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
8. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
9. La Ditta è tenuta altresì a prestare una polizza RC inquinamento in conformità alle modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014, provvedendo ad inviare alla Provincia di Verona l'attestazione degli eventuali rinnovi.

### **Operazioni Autorizzate**

10. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
  - a. operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  - b. operazioni di deposito preliminare di rifiuti (D15) connesse e funzionali all'intero impianto;

### **Rifiuti Autorizzati**

11. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate mediante codifica EER con relativa descrizione, in **Allegato A1** al presente di cui costituisce parte integrante.

### **Quantitativi Autorizzati**

12. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
  - a. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso in impianto: 425 m<sup>3</sup>, pari a 532,5 Mg, di cui al massimo 50 m<sup>3</sup>, pari a 62 Mg, di rifiuti non pericolosi,
  - b. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti prodotti dall'impianto: 710 Mg di rifiuti, così suddivisi:
    - b.1. non pericolosi, liquidi acquosi: 570 m<sup>3</sup> pari a 627 Mg
    - b.2. pericolosi, fanghi filtropressati: 76 m<sup>3</sup> pari a 56 Mg;
    - b.3. pericolosi, oli di risulta, solventi e altri rifiuti liquidi concentrati acidi ricchi di metalli: 20 m<sup>3</sup> pari a 18 Mg;

b.4. imballaggi 10 m<sup>3</sup> pari a 9 Mg

c. quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattabili in impianto:

c.1. 35.000 Mg/anno;

c.2. 300 Mg/giorno.

13. Fermo restando i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili individuati al precedente punto, devono comunque essere rispettate le capacità massime di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio individuate nella tavola "ALLEGATO B22 – planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - REV 01" assunta al prot n. 333537 data 26/07/2021.

### Organizzazione/Layout

14. La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come descritte nelle planimetrie di cui agli allegati B19 e B21 datate marzo 2021 e assunte al prot. n. 143308 in data 30/03/2021, nonché B20-REV.01 e B22-REV.01 datate luglio 2021 e assunte al prot. n. 333537 in data 26/07/2021.

### Emissioni in atmosfera

15. Il camino di espulsione in atmosfera delle emissioni convogliate è quello individuato nella planimetria di cui alla tavola "ALLEGATO B20 – planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera - REV 01", assunta al prot. n. 333537 in data 26/07/2021, avente le seguenti caratteristiche:

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione di uscita (m <sup>2</sup> )	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
E1	13,8	0.723	Serbatoi di stoccaggio; impianti di trattamento reflui; filtropresse	Scrubber a doppio stadio	NO

16. Per quanto riguarda il succitato Punto di Emissione, si applicano i seguenti valori limite:

Parametro	UM	Limite
TVOC	mg/Nm <sup>3</sup>	45*
NH <sub>3</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	250
H <sub>2</sub> S	mg/Nm <sup>3</sup>	5

\* Come Carbonio Organico Totale

17. Le analisi di verifica e di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera dovranno essere fatte e trasmesse secondo le modalità e le frequenze previste dal Piano di Monitoraggio e controllo approvato.

18. I sistemi di captazione ed abbattimento emissioni ed odori, devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

a. le registrazioni delle manutenzioni programmate dovranno essere riportate sull'apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo, e dovranno contenere:

a.1. la data di effettuazione;

a.2. il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

a.3. la descrizione sintetica dell'intervento.

b. le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

c. il camino, sottoposto ad analisi periodiche, deve avere le seguenti caratteristiche:



- c.1. il punto di prelievo deve essere dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla parte V); è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
- c.2. il punto di emissione in atmosfera deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi);

d. Tenendo conto dei rifiuti trattati nell'impianto, delle lavorazioni a cui sono sottoposti e degli inquinanti possibilmente presenti nelle emissioni in atmosfera, si ritiene possibile derogare a quanto sancito dalle specifiche norme tecniche (UNI EN ISO 16911-1:2013 e 16911-2:2013 – UNI EN 13284-1/2017), in relazione alla caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi), a condizione che:

d.1. sia garantito che il flusso degli effluenti in uscita dal camino sia laminare;

d.2. il punto di prelievo sia già dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/08 e s.m.i., del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla parte V) e sia dotato di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica.

Se almeno una delle due condizioni non fosse rispettata, ovvero se dovesse essere effettuata una modifica sul camino per adeguarlo al D. Lgs. n. 81/08, si prescrive l'ottemperanza per intero alle specifiche norme tecniche: D. Lgs. n. 81/08, D. Lgs. n. 152/06, UNI EN ISO 16911-1:2013 e 16911-2:2013, UNI EN 13284-1/2017.

- e. dovranno essere adottati i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni indicati nella parte V, Allegato VI del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- f. tutte le zone dell'impianto utilizzate per il trattamento dei rifiuti devono essere completamente chiuse e collegate al sistema di aspirazione e abbattimento odori, così come le strutture utilizzate per contenere le filtropresse. Anche per la zona di scarico e grigliatura reflui in arrivo all'impianto deve essere garantita idonea copertura ed aspirazione. Le porte di accesso del personale alla zona vasche di reazione dovranno essere dotate di chiusura automatica;
- g. tutte le zone dell'impianto utilizzate per il trattamento dei rifiuti ad esclusione dell'area di concentrazione metalli, ultrafiltrazione e osmosi inversa devono essere completamente chiuse e collegate al sistema di aspirazione e abbattimento odori, così come le strutture utilizzate per contenere le filtropresse. Anche per la zona di scarico e grigliatura reflui in arrivo all'impianto deve essere garantita idonea copertura ed aspirazione. Le porte di accesso del personale alla zona vasche di reazione dovranno essere dotate di chiusura automatica;
- h. le zone sottoposte ad aspirazione, devono essere mantenute costantemente chiuse ed il sistema di aspirazione deve essere mantenuto sempre in funzione durante le ore lavorative. Nelle zone di stoccaggio e trattamento rifiuti deve essere sempre garantita, mediante il funzionamento del sistema di aspirazione, una leggera depressione anche durante le ore non lavorative;
- i. il sistema di aspirazione e le relative apparecchiature di controllo devono garantire la registrazione del funzionamento dello stesso; nelle torri di abbattimento dev'essere altresì garantito il controllo automatico del pH con relativa correzione del liquido di abbattimento.

19. La Ditta deve tenere a disposizione presso l'impianto appositi report relativi alle eventuali segnalazioni di fenomeni odorigeni indicando: data, ora e luogo della segnalazione, attività svolta presso l'impianto al momento della segnalazione ed eventuali misure adottate per limitare l'impatto.

### ***Prescrizioni Gestionali***

20. Nell'esercizio dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:



- a. l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

**Gestione dei piazzali e delle acque meteoriche**

- b. i piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato;
- c. le acque meteoriche di pertinenza dell'area dell'impianto devono essere gestite secondo quanto previsto nel collaudo funzionale, con la totale raccolta nelle vasche di contenimento e successivo trattamento e/o allontanamento come rifiuto;

**Verifiche rifiuti in ingresso**

- d. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Responsabile Tecnico dell'Impianto deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante "Omologa" dei rifiuti consistente nell'acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati comprendente la caratterizzazione del produttore iniziale, eventuali ulteriori analisi chimiche di laboratorio/analisi merceologiche specifiche, rispetto a quelle fornite dalla caratterizzazione iniziale del produttore su parametri individuati in relazione al processo di trattamento da effettuare, al processo produttivo che lo ha generato e alle informazioni disponibili in merito ad eventuali contaminazioni e da letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario.
- e. La documentazione di Omologa è predisposta dal Tecnico responsabile dell'impianto e contiene le informazioni elencate al paragrafo precedente. Deve comunque essere presente la scheda descrittiva, sottoscritta dal produttore del rifiuto, contenente le informazioni che consentano di delineare i fondamenti della classificazione e della codifica, e ogni altra informazione utile. Il Tecnico responsabile deve espressamente indicare l'esito (favorevole/non favorevole) dell'omologa, in ordine alla caratterizzazione del produttore e alla trattabilità del rifiuto. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni.
- f. L'Omologa dei rifiuti va effettuata secondo la medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore. Per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale.
- g. In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di parere degli Enti di Controllo.
- h. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre ripetuta ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- i. la possibilità trattamento congiunto tra singole partite di rifiuti, nonché i rifiuti già contenuti nei serbatoi, dovrà essere accertata, preliminarmente e ad ogni conferimento, dal tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e/o valutazioni tecniche e dovrà garantire che:
- i.1. il trattamento congiunto non pregiudichi né l'efficacia del trattamento finale né la sua sicurezza,
- i.2. la commistione di rifiuti non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili, avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino danni per la salute della popolazione o dell'ambiente.

**Rifiuti prodotto**

- j. i fanghi prodotti, provenienti dalla grigliatura iniziale, dovranno essere stoccati, in attesa di conferimento allo smaltimento, all'interno di container chiusi con coperchio a tenuta;
- k. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti autorizzati al trattamento rifiuti. Devono inoltre essere compatibili con il processo cui sono destinati e devono rispettare i valori limite stabiliti dal



soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;

- l. deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti liquidi esitati dalla linea di concentrazione dei metalli anche mediante apposita cartellonistica da apporre a serbatoi di stoccaggio e cisternette (G.I.R.);
- m. le cisternette (G.I.R.) contenenti rifiuti liquidi devono essere posizionate al di sopra di idoneo bacino di contenimento;

**Sezione di trattamento per la concentrazione dei metalli**

- n. la ditta è tenuta a comunicare agli Enti la data di avvio della sezione di trattamento oggetto della variante presentata con nota acquisita al prot. Reg. al n. 277584 del 26/06/2019, come integrata con documentazione trasmessa con note acquisite ai prot. Reg. al n. 387469 del 9/09/2019, al n. 474795 del 5/11/2019 e al n. 537027 del 12/12/2019; la nuova linea di trattamento deve essere messa in esercizio entro il 30/04/2022, fatta salva eventuale proroga concessa su motivata richiesta della ditta;
- o. entro sei mesi dall'avvio la ditta dovrà presentare il collaudo funzionale della nuova sezione impiantistica di cui al punto precedente al fine di valutare l'efficacia del nuovo trattamento in termini di qualità e quantità dei rifiuti in ingresso/uscita e di efficienza nell'uso di risorse (ad esempio acqua, energia, reagenti, ecc.); nel corso del collaudo la ditta dovrà altresì verificare:
  - o.1. la possibilità di avviare a recupero i rifiuti concentrati di metalli;
  - o.2. la possibilità di utilizzare il permeato di osmosi per la formulazione dei reagenti da utilizzare all'interno dell'impianto in sostituzione dell'acqua prelevata dall'acquedotto;
  - o.3. la possibilità di individuare in maniera univoca i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi derivanti dalla nuova sezione impiantistica;
- p. non è consentito avviare a recupero i rifiuti concentrati in metalli e utilizzare il permeato di osmosi per la formulazione dei reagenti esitati dalla nuova sezione impiantistica fino alla presentazione del collaudo di cui sopra e all'emissione degli eventuali atti conseguenti.

***Rumore***

21. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Castelnuovo del Garda.

***Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)***

22. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo di cui all'elaborato Allegato E11 – PMC - REV 01 datato 28/07/2021, trasmesso dalla ditta con nota assunta al prot. n. 333537 data 26/07/2021.
23. Ogni modifica al Programma di Monitoraggio e Controllo è soggetta ad approvazione formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Verona e di ARPAV. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.
24. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

***Obblighi di comunicazione e disposizioni finali***

25. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione, Provincia di Verona ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
26. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto, ivi compresi quelli dei sistemi di abbattimento degli effluenti gassosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.



27. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
28. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.